Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII **Roma — Mercoledì, 21 luglio 1926** **Numero 167**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: Dino Sforzini. — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zaculti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: (*). — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi — *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nella pubblicazione del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1200 — 2ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27 — avvenuta nella « Gazzetta Ufficiale » del 17 luglio 1926, n. 164, alla fine dell'articolo unico, dopo le parole: « lavori di conservazione e restauro al Castello delle Caminate nel territorio del comune di Meldola (Forlì) », per inesattezza della copia trasmessa, vennero omesse le parole: « dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario medesimo », come risulta dal decreto originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1529.

LEGGE 25 giugno 1926, n. 1213.

Conversione in legge del R. decreto 4 agosto 1924, n. 1438, recante disposizioni, con le quali si modifica parzialmente il R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3043, per quanto riguarda la larghezza dei cerchioni dei veicoli circolanti sulle strade pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 4 agosto 1924, n. 1438, contenente disposizioni con le quali si modifica il R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3043, sui cerchioni dei veicoli in rapporto alla manutenzione delle strade pubbliche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — BELLUZZO — ROCCO — FEDERZONI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1530.

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. 1210.

Approvazione del piano di esecuzione della tombola nazionale a favore dell'erigendo Ospedale civile in Gallipoli, e fissazione della data di estrazione della tombola stessa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 18 giugno 1925, n. 1242, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a concedere, con esenzione da ogni tassa erariale, una lotteria nazionale a favore dell'erigendo Ospedale civile e per il completamento dell'Istituto degli orfani di guerra e dei figli del popolo abbandonati, in Gallipoli, per l'ammontare di tre milioni di cartelle al prezzo di lire due ciascuna; in ragione di due terzi a favore dell'Ospedale e di un terzo a favore dell'Istituto;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 69, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926, n. 898, col quale il Governo del Re è autorizzato a convertire in tombola la lotteria predetta, a scindere l'operazione, così convertita, in due tombole, distintamente, per ciascuno di detti Enti, pel numero di cartelle loro rispettivamente assegnato con la legge di concessione, ed a consentirne l'anticipato svolgimento in deroga alla legge 2 luglio 1908, n. 464;

Visto il Nostro decreto 3 aprile 1926, n. 628, relativo alla prima delle operazioni suddette;

Visto il nuovo testo unico delle leggi sul lotto, approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456;

Visto il regolamento sul servizio del lotto, approvato con R. decreto 10 gennaio 1895, n. 5;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa, con esenzione da ogni tassa erariale, una tombola nazionale per l'ammontare di due milioni di cartelle, da L. 2 ciascuna, a favore dell'erigendo Ospedale civile in Gallipoli, da svolgersi come al piano annesso al presente decreto, ed approvato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

L'Ente concessionario, e, per esso, la Commissione esecutiva, composta dei signori onorevole gr. uff. Achille Starace, comm. Cesare Augusto Ristori e comm. Romolo Bellacci, costituitasi in Roma, con domicilio legale in piazza del Gesù, 48, resta autorizzato ad emettere, per la esecuzione della predetta tombola, due milioni di cartelle, staccate da appositi registri a matrice al prezzo unitario di L. 2, e ad assegnare, in conformità del piano di esecuzione, una serie di premi pel complessivo ammontare di L. 475,000.

La menzionata Commissione esecutiva delibererà ed eseguirà tutti gli atti relativi all'emissione ed al collocamento delle cartelle.

Art. 3.

L'estrazione della tombola sarà effettuata in Roma nel giorno 28 ottobre 1926, con tutte le formalità di legge, nei locali che saranno all'uopo destinati dal Prefetto della Provincia, alla presenza di una Commissione di vigilanza, composta dal Prefetto o da un suo delegato (presidente), da un funzionario superiore da designarsi dal Ministero delle finanze, e da un membro della Commissione esecutiva, da designarsi dal presidente della Commissione stessa.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un funzionario della Prefettura di Roma.

La Commissione di vigilanza presenzierà le operazioni con le quali, prima dell'estrazione, verrà provveduto alla raccolta e custodia dei tronchi delle matrici delle cartelle emesse, e, nei termini stabiliti nel piano, alla raccolta e custodia delle cartelle invendute, nonchè le altre relative alla verifica delle cartelle vincenti, all'assegnazione e liquidazione dei premi

Le spese di qualsiasi genere, inerenti alla tombola nazionale di cui trattasi, saranno sostenute dall'Ente concessionario, o per esso, dalla Commissione esecutiva.

Art. 4.

A garanzia dell'integrale pagamento dei premi, sarà depositato a cura dell'Ente concessionario, presso un istituto nazionale di emissione, od in uno dei principali istituti di credito avente sede in Roma, 30 giorni prima della data di estrazione, la somma di L. 475,000, presentandosene ricevuta al signor Prefetto, il quale darà immediato avviso al Ministero delle finanze dell'avvenuta presentazione della ricevuta stessa.

Art. 5.

Al Prefetto di Roma, insieme con la legale rappresentanza, ad ogni effetto, della Commissione cui presiede, è commessa l'alta vigilanza su tutte le operazioni relative allo svolgimento della tombola nazionale suindicata; egli potrà esigere dalla Commissione esecutiva l'adozione di quei provvedimenti che reputasse necessari a tutela della fede pubblica, per quanto riguarda specialmente il controllo della vendita delle cartelle, la custodia della somma introitata dalla vendita stessa, dei tronchi delle matrici e delle cartelle invendute, nonchè il pagamento dei premi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 82. — COOP.

Piano e regolamento per la esecuzione della tombola a beneficio dell'erigendo Ospedale civile in Gallipoli.

Art. 1.

Le cartelle da emettere per questa tombola saranno n. 2 milioni da vendersi al prezzo di L. 2 ciascuna. I registri delle cartelle saranno divisi in serie da 20 e da 50 cartelle ognuno. Quelli da 20 cartelle saranno contrassegnati coi numeri dall'1 al 6000, quelli da 50 cartelle dal 6001 al 43.600.

Un modello dei registri a matrici sarà rimesso al Ministero delle finanze (Direzione generale delle privative), per la preventiva approvazione.

Ogni cartella predisposta in modo da contenere 10 numeri in altrettante caselle porterà oltre lo speciale numero progressivo dall'1 al 20, dall'1 al 50, secondo che trattasi di registri da 20 o 50 cartelle ciascuno, due bolli impressi in guisa che parte di essi affetti la relativa matrice, l'uno del Ministero delle finanze, l'altro dell'Ente concessionario.

Art. 2.

A cura della Commissione esecutiva dell'Ente concessionario composta dai signori onorevole gr. uff. Achille Starace, comm. Cesare Augusto Ristori e comm. Romolo Bellacci, costituitasi in domicilio legale in Roma, piazza del Gesù, 48, e con la garanzia che si stimerà opportuna di adottare, le cartelle della tombola saranno poste in vendita sia con le caselle in bianco oppure con i dieci numeri già scritti od anche dattilografati o stampati, a mezzo di speciali incaricati, che potranno anche essere i banchi lotto, i rivenditori di privative, nonchè i titolari ed ufficiali postali e telegrafici del Regno, sempre quando se ne ottenga la facoltà dalle Amministrazioni competenti.

I tronchi (matrici) dei registri affidati agli incaricati di Provincia, dovranno essere spediti gradualmente mano mano che i registri restano esauriti, e soltanto le matrici delle cartelle vendute in ultimo ed i registri invenduti potranno bensì arrivare a destino nella mattinata dello stesso giorno di estrazione, ma, qualunque sia il mezzo di spedizione, dovranno pervenire, ogni eccezione rimossa, alla Commissione esecutiva, non più tardi delle ore 10 del detto giorno. Gli incaricati della vendita nella città di Roma eseguiranno gradualmente la consegna delle matrici e dei registri suddetti, ma in guisa che essa consegna resti completamente esaurita due ore prima di quella fissata per l'estrazione stessa. La Commissione di vigilanza, da nominarsi dal Ministero delle finanze, adotterà il mezzo più adatto e semplice per la ricezione dei tronchi delle cartelle, in modo da poter dichiarare, mezz'ora prima della estrazione, nulli i registri che non le fossero stati presentati dalla Commissione esecutiva predetta e ne pubblicherà immediatamente l'elenco nell'albo della Prefettura. A cura della Commissione esecutiva sarà dato avviso dei registri annullati entro i primi 5 giorni successivi alla eseguita estrazione dei numeri, ai singoli incaricati della vendita delle cartelle che ebbero in consegna i registri stessi, affinchè mediante avviso scritto o stampato, da tenersi esposto sia all'interno come all'esterno del proprio locale, possano farne prendere conoscenza agli acquirenti delle cartelle per domandare il rimborso delle cartelle appartenenti ai registri dichiarati nulli, con l'esibizione delle cartelle medesime, purchè richiesto alla Commissione esecutiva entro 40 giorni da quello della estrazione definitiva. Di ciò deve essere fatto cenno nelle annotazioni a stampa a tergo delle cartelle.

Art. 3.

La somma destinata per i premi sarà di L. 475,000 e divisa come appresso:

L. 50,000 divise fra tutte le cartelle che avranno fatto la cinquina, ossia che abbiano segnato almeno 5 numeri dei 10 numeri di cui è composta la cartella, anche se non in fila, entro i primi dieci numeri sorteggiati, ossia non oltre il decimo estratto;

L. 200,000 al vincitore della prima tombola;

» 50,000 al vincitore della seconda tombola;

» 25,000 al vincitore della terza tombola;

» 10,000 al vincitore della quarta tombola;

» 100,000 verranno assegnate in parti uguali ai possessori delle altre cartelle, i cui numeri risultino tutti compresi fra quelli estratti a termine del successivo articolo;

L. 40,000 infine quale premio di consolazione, da ripartirsi fra i possessori di cartelle non contenenti alcuno dei 45 numeri estratti.

Art. 4.

Il premio della cinquina spetterà a quella o a quelle cartelle, che entro i primi 10 numeri estratti, avranno segnato almeno 5 numeri dei 10 numeri di cui è composta la cartella, anche se non in fila. I premi della prima, seconda, terza e quarta tombola saranno attribuiti a quelle cartelle i cui numeri vennero prima rispettivamente sorteggiati. Se con lo stesso numero riuscissero vincitrici due o più cartelle, il relativo premio verrà distribuito in parti uguali tra i rispettivi possessori. Dopo l'assegnazione della quarta tombola, parteciperanno al riparto del premio di ripartizione di L. 100,000 i possessori di cartelle, i cui 10 numeri risulteranno coperti per effetto dell'intero sorteggio, sia che questo possa essere limitato al 45° numero, sia che debba essere proseguito con le estrazioni sussidiarie di cui all'articolo seguente. Il premio di consolazione (7° premio) sarà assegnato in ogni caso per effetto della prima estrazione.

Art. 5.

La tombola si farà con 90 numeri dall'1 al 90, imbussolati in apposita urna alla presenza del pubblico in quella località che sarà prescelta dalla Commissione esecutiva, d'accordo col signor Prefetto di Roma. Saranno estratti successivamente 45 numeri annunziandoli per ordine di sorteggio. Se entro 15 giorni dopo quello dell'estrazione non saranno presentate alla Commissione di vigilanza le cartelle vincenti la prima, seconda, terza e quarta tombola, e almeno 12 cartelle partecipanti al riparto del premio di ripartizione delle 100,000 lire, 18 giorni dopo l'estrazione si sorteggeranno altri 10 numeri e così di seguito. Le cartelle che potranno partecipare al premio della cinquina e di consolazione, indipendentemente dalle eventuali successive estrazioni, dovranno essere tutte prodotte entro 15 giorni dalla estrazione primitiva con le formalità e le penalità stabilite con l'articolo seguente per le cartelle concorrenti ai primi 5 premi.

Art. 6.

Chiunque crederà di aver diritto ad uno dei 5 premi, al riparto del sesto e settimo premio dovrà consegnare o far pervenire in lettera raccomandata od assicurata alla Commissione di vigilanza la cartella relativa, annotandovi sul retro, il proprio nome, cognome, paternità e domicilio. Perderanno ogni diritto al conseguimento dei premi, le cartelle che pervenissero alla Commissione predetta dopo il 15° giorno dalla estrazione, per effetto della quale si conseguì la vincita.

Art. 7.

I verbali delle estrazioni dovranno compilarsi in 5 originali rispettivamente per il Ministero delle finanze, per il Prefetto di Roma, per la Commissione di vigilanza, per la Commissione esecutiva e per il funzionario delegato a rappresentare il Ministero predetto. Al verbale della prima estrazione dovrà unirsi l'elenco dei registri annullati.

Art. 8.

A cura della Commissione di vigilanza i numeri estratti verranno immediatamente telegrafati al rappresentante della Commissione esecutiva esistente in ogni capoluogo di Provincia, affinchè li renda subito di pubblica ragione.

Il bollettino ufficiale dei numeri estratti, vidimato dal presidente della Commissione di vigilanza, sarà immediatamente stampato e susseguentemente distribuito in tutti i Comuni e città ove siansi vendute le cartelle.

Art. 9.

A garanzia dell'integrale pagamento dei premi, la Commissione esecutiva di cui all'art. 2, depositerà presso un istituto nazionale di emissione, oppure in uno dei principali istituti di credito residenti in Roma, 30 giorni prima del giorno fissato per l'estrazione, la somma di L. 475,000 presentandone ricevuta al signor Prefetto stesso.

Art. 10.

I premi della cinquina, di ripartizione e di consolazione saranno pagabili a partire dal venticinquesimo giorno dopo quello della estrazione presso la sede della Commissione esecutiva, sia direttamente, sia a mezzo di vaglia bancario o cartolina vaglia, intestato alla persona corrispondente al nome, cognome, paternità, scritto dietro la cartella vincitrice. L'importo dei premi suddetti che non fosse stato ritirato per qualsiasi motivo dai rispettivi vincitori, entro 180 giorni da quello dell'avvenuta estrazione, s'intenderà prescritto e l'importo stesso andrà a favore dell'Ente beneficato. Verranno distinte tutte le cartelle riguardanti i suddetti premi in tre separati elenchi, in ordine stretto di registro le quali cartelle verranno ammesse a pagamento mediante l'indicazione in termine di ciascuno elenco « Visto Buono » da parte di tutti i signori componenti la Commissione di vigilanza, ed avranno effetto con tre separati ordinativi firmati dal signor presidente della Commissione stessa, dovendo risultare in ciascuno ordinativo il quantitativo delle cartelle ammesse a pagamento e di cui è formato ogni elenco. I premi delle prime due tombole saranno pagabili in Roma ai rispettivi vincitori o ad un loro rappresentante, munito di speciale e tassativa procura legale. Se il vincitore, o chi per esso, di uno dei premi delle due tombole non si presentasse a riscuotere la somma spettantegli entro i dieci giorni successivi al venticinquesimo dalla estrazione, la detta somma sarà depositata a suo nome presso la Cassa depositi e prestiti, mediante polizza che rimarrà custodita presso il Prefetto di Roma. Tutte le spese inerenti alla costituzione del deposito e successive rimarranno a carico del vincitore.

Art. 11.

Gli acquirenti delle cartelle dovranno personalmente accertarsi della regolarità e della perfetta corrispondenza dei numeri segnati nella cartella stessa ed in matrice, conformemente a quanto è stabilito pel giuoco del lotto pubblico con l'art. 21 del nuovo testo unico delle leggi sul lotto, approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456. Ove non siavi corrispondenza tra cartella e matrice o in una stessa cartella o matrice siavi ripetizione di numeri, le cartelle così irregolari saranno di nessuno effetto.

Art. 12.

Le spese di qualsiasi genere, inerenti alla tombola, saranno sostenute dall'Ente concessionario e per esso dalla Commissione esecutiva.

Roma, addì 3 giugno 1926.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1531.

REGIO DECRETO 25 giugno 1926, n. 1214.

Estensione agli ambasciatori, inviati straordinari e ministri plenipotenziari, consiglieri di legazione e consoli generali, collocati a riposo per ragioni di servizio, delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto 5 aprile 1925, n. 441.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'ordinamento del personale diplomatico e consolare approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2803, e successive modificazioni;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli ambasciatori, inviati straordinari e ministri plenipotenziari, consiglieri di legazione e consoli generali, collocati a riposo per ragioni di servizio, sono estese le disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto 5 aprile 1925, n. 441, con la stessa decorrenza ivi stabilita.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, *foglio* 84. — COOP

REGIO DECRETO 9 maggio 1926.

Autorizzazione per la costruzione di nuove strade provinciali nelle provincie di Cagliari e Sassari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, numero 1931, col quale le disposizioni di cui all'art. 34 della legge 25 giugno 1906, n. 255, sono state estese alla costruzione di nuove strade provinciali in Sardegna;
Visto l'art. 5 del R. decreto 28 maggio 1925, n. 854;
Viste le deliberazioni in data 1° novembre 1925, 6 e 12 dicembre 1925 e 27 febbraio 1926 nonchè le altre in data 18 maggio 1925, 2 giugno 1925 e 9 febbraio 1926, con le quali, per le parti scorrenti nel rispettivo territorio, le Commissioni Reali per l'amministrazione delle provincie di Cagliari e Sassari hanno deliberato, in applicazione delle disposizioni di cui sopra, di riconoscere il carattere di strade provinciali, da costruirsi pertanto coi benefici di cui alle norme sopraindicate alle seguenti strade:

1° Villanova-Montresta;
2° Padria-Montresta;
3° Pozzomaggiore-Ponte Oinu;
4° Fonni-Desulo;
5° Ottana-Sedilo;
6° Olzai-Sedilo;

Ritenuto che, procedutosi alle pubblicazioni in tutti i Comuni della provincia di Sassari e in quelli interessati della provincia di Cagliari, non furono prodotti reclami;

Visti i pareri 7 ottobre 1925, n. 37 e 11 febbraio 1926, n. 61 del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna, dai quali risulta che tutte le dette strade hanno i caratteri per essere costruite coi benefici di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1931, e 5 del R. decreto 28 maggio 1925, n. 854, e che i relativi andamenti proposti sono ammissibili;
Considerato che la condizione posta dall'Amministrazione della provincia di Sassari nella deliberazione 9 febbraio 1926 per l'adozione del tracciato della strada Ottana-Sedilo, di cui alla planimetria allegata, è riconosciuta ammissibile dal Provveditore, e che pertanto si procederà alla dichiarazione di provincialità delle due strade tra Bardosu Corrincas e Ottana e tra Corrincas e il confine interprovinciale verso Noragugume non appena saranno studiati e definiti i relativi tracciati;
Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F;*
Visto il R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le provincie di Cagliari e di Sassari sono autorizzate ad eseguire coi benefici di cui all'art. 5 del R. decreto 28 maggio 1925, n. 854, e secondo i tracciati in inchiostro rosso risultanti dalle planimetrie allegate al presente decreto, vistate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, le seguenti strade:

1° Villanova-Montresta;
2° Padria-Montresta;
3° Pozzomaggiore-Ponte Oinu;
4° Fonni-Desulo;
5° Ottana-Sedilo;
6° Olzai-Sedilo.

All'impegno della quota di spesa a carico dello Stato, da prelevarsi sui fondi di cui al R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1931, sarà provveduto sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici in occasione dell'appalto delle opere.

Il Ministro stesso è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 24 gennaio 1926.

Scioglimento del Consiglio comunale di Monesiglio (Cuneo).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 24 gennaio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Monesiglio, in provincia di Cuneo.

MAESTA',

L'Amministrazione comunale di Monesiglio ha svolto azione faziosa ed irregolare fomentando dissidi nella popolazione, acuendo le animosità e i contrasti fra i partiti locali e disorganizzando, inoltre, gravemente la civica azienda. Una recente inchiesta ha accertato il disordine degli uffici, l'abbandono di importanti servizi pubblici, la insufficiente tutela del patrimonio dell'Ente, la irregolare gestione del dazio, la partecipazione di

alcuni amministratori in forniture del Comune, l'indebito e largo maneggio di pubblico danaro da parte del sindaco.

La situazione di disagio nella quale versa la civica azienda per colpa degli amministratori, risulta aggravata dall'atteggiamento fazioso ed apertamente ostile alle correnti politiche nazionali da questi assunto, contribuendo con ciò ad accentuare i contrasti fra i partiti locali, con pericolo per il mantenimento della pubblica quiete

Anche ragioni di ordine pubblico oltre alla necessità di porre radicalmente riparo al malgoverno della rappresentanza elettiva, rendono, pertanto, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Monesiglio, in provincia di Cuneo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Carmelo Macaronio è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione a Sua Maestà il Re allegata al R. decreto 1° luglio 1926, n. 1200, che autorizza una 2ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 17 luglio 1926, n. 164.

MAESTA',

Per i lavori di conservazione e restauro del Castello delle Caminate, in comune di Meldola, iniziati nell'esercizio finanziario testè chiusosi, si rende necessaria una ulteriore spesa di L. 230,000, da inscrivere nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica, per il corrente esercizio.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di prelevare la somma dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dallo schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1926.

Multa inflitta alla Banca popolare di Campobasso, filiale di Roma, per contravvenzione a disposizioni di legge sui cambi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 giugno 1926, n. 942, sui cambi;

Visto il proprio decreto in data 11 giugno 1926, riguardante le norme per l'applicazione del Regio decreto suddetto;

Visto il verbale e gli accertamenti degli ispettori del Tesoro incaricati del controllo sul commercio dei cambi;

Decreta:

La Banca popolare di Campobasso, filiale di Roma, avendo tenuto in essere, contrariamente alle sue dichiarazioni, un riporto per franchi francesi 200,000 col Banco A. Bombelli, da una parte, e col signor Riccardo Argurio di Roma, dall'altra, malgrado i divieti di cui all'art. 1 del R. decreto 10 giugno 1926, n. 942, ed all'art. 1 del decreto Ministeriale 11 giugno 1926 sui cambi, è punita con la multa di L. 6000.

L'operazione di cui sopra dovrà essere immediatamente liquidata.

L'Intendenza di finanza di Roma provvederà all'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 luglio 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1926.

Multa inflitta al Banco A. Bombelli di Roma per contravvenzione a disposizioni di legge sui cambi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 giugno 1926, n. 942, sui cambi;

Visto il proprio decreto in data 11 giugno 1926, riguardante le norme per l'applicazione del Regio decreto suddetto;

Visto il verbale e gli accertamenti degli ispettori del Tesoro incaricati del controllo sul commercio dei cambi;

Decreta:

Il Banco A. Bombelli, di Roma, avendo tenuto in essere un riporto per franchi francesi 200,000 con la Banca popolare di Campobasso, filiale di Roma, malgrado i divieti di cui all'art. 1 del R. decreto 10 giugno 1926, n. 942, ed all'art. 1 del decreto Ministeriale 11 giugno 1926 sui cambi, è punito con la multa di L. 3000.

L'operazione di cui sopra dovrà essere immediatamente liquidata.

L'Intendenza di finanza di Roma provvederà all'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 luglio 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO INTERMINISTERIALE 25 maggio 1926.

Fissazione, in esecuzione all'art. 2 del R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, della data e delle modalità del passaggio al Ministero dei lavori pubblici dei servizi diretti ad agevolare le provviste d'acqua potabile e l'esecuzione di altre opere igieniche nel Mezzogiorno e nelle Isole.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° giugno 1926 i servizi diretti ad agevolare le provviste di acqua potabile, la costruzione di ospedali, cimiteri, locali di isolamento, fognature ed altre opere igieniche, attualmente dipendenti dal Ministero dell'interno, verranno, in dipendenza del R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, limitatamente alle provincie del Mezzogiorno e delle Isole, trasferiti al Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Il Ministero dell'interno continuerà a provvedere alla concessione di sussidi per agevolare il trasporto e rifornimento di acqua potabile in periodo di siccità ai Comuni che ne abbisognino anche per le provincie del Mezzogiorno e delle Isole.

Alla concessione dei sussidi per opere igieniche previste dal 3° comma dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3132, provvederà per le predette Provincie il Ministero dei lavori pubblici, nei limiti di una metà dello stanziamento stabilito nel comma stesso.

Art. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici, a decorrere dalle annualità scadenti al 30 giugno 1927, provvederà al pagamento in favore della Cassa dei depositi e prestiti della quota a carico dello Stato dei mutui concessi in favore dei comuni del Mezzogiorno e delle Isole in dipendenza delle leggi per le opere igieniche e di provviste di acque potabili, anche quando si tratti di mutui che siano stati già autorizzati dal Ministero dell'interno.

Il Ministero dell'interno provvederà al pagamento delle quote a carico dello Stato delle annualità scadenti al 30 giugno 1926.

Art. 4.

Gli stanziamenti in aumento di quelli stabiliti dalla legge 25 giugno 1911, n. 586, di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, destinati al pagamento del concorso statale nei nuovi mutui autorizzati o da autorizzare, nei limiti annuali fissati dal suddetto decreto, per opere di provvista di acqua potabile, saranno per l'intero periodo di applicazione del decreto stesso e cioè dall'esercizio 1924-1925 a tutto l'esercizio 1933-1934 ripartiti in ragione di un quinto del loro ammontare complessivo in favore dei comuni del Mezzogiorno e delle Isole non contemplati da leggi speciali e di quattro quinti in favore dei comuni dell'Italia Settentrionale e Centrale.

Sono compresi nelle quote rispettive innanzi indicate, gli impegni già presi alla data del presente decreto su tali stanziamenti in forza di regolari decreti di autorizzazione di mutui.

Art. 5.

Gli stanziamenti in aumento di quelli stabiliti dalla legge 25 giugno 1911, n. 586, di cui al comma 4° dell'art. 2 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3132, destinati al pagamento del concorso statale dei nuovi mutui per ospedali e opere igieniche autorizzati o ancora da autorizzare nei limiti annuali fissati dal suddetto decreto, saranno per l'intero periodo di applicazione del decreto stesso, e cioè dall'esercizio 1924-1925 all'esercizio 1933-1934, ripartiti complessivamente in ragione di una metà in favore dei comuni del Mezzogiorno e delle Isole e dell'altra metà in favore dei comuni dell'Italia Settentrionale e Centrale.

Sono compresi nelle quote rispettive innanzi indicate gli impegni già presi alla data del presente decreto per tali stanziamenti in forza di regolari decreti di autorizzazione di mutui.

Art. 6.

All'approvazione dei progetti di opere di provvista di acqua potabile per la città di Palermo e all'autorizzazione dei relativi mutui di favore, a norma del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1420, sarà provveduto con decreti del Ministero dell'interno.

Art. 7.

Il presente decreto, da registrarsi alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1926.

Il Ministro per l'interno:
FEDERZONI.

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Nomine nel Consiglio provinciale di sanità di Ancona.

Con R. decreto 3 giugno 1926, registrato alla Corte dei conti il 1° corrente, i signori dott. Dino Danesi e farmacista Vittorio Crociani sono stati nominati l'uno componente chimico e l'altro componente farmacista del Consiglio provinciale di sanità di Ancona, fino a tutto il 31 dicembre 1926.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso fra le imprese di teatri lirici italiani.

Art. 1.

E' bandita fra le imprese dei teatri lirici italiani, già costituite o da costituirsi, una gara al fine di agevolare la rappresentazione di nuove e pregevoli opere musicali italiane.

Art. 2.

Entro il 30 settembre 1926 ciascuna impresa, che intenda partecipare alla gara, dovrà presentare, con istanza in carta da bollo da L. 3, diretta al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e le belle arti) non più di un'opera in musica di autore italiano vivente, che non sia stata prima rappresentata in pubblico teatro.

Con l'istanza dovranno pervenire al Ministero: il libretto dell'opera stampato o dattilografato, la partitura per orchestra e la relativa riduzione per canto e pianoforte stampate o chiaramente manoscritte a penna.

Art. 3.

Non potranno essere presentate al concorso le opere che già siano state inviate per i concorsi banditi nel luglio 1921, nel giugno 1922, nel giugno 1923, nell'aprile 1924 e nel giugno 1925.

Art. 4.

Le opere saranno sottoposte al giudizio di una Commissione composta di cinque membri, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, ed il giudizio stesso sarà emesso entro il 30 novembre 1926.

Alle opere giudicate le migliori fra le meritevoli verranno assegnati premi di entità non minore di L. 25,000 e non superiore a L. 100,000. Quattro quinti di ciascun premio verranno concessi in sovvenzione alle rispettive imprese, che avranno presentate le opere premiate, con l'obbligo di provvedere alla loro pubblica rappresentazione in un importante teatro italiano.

Art. 5.

Sarà in facoltà della Commissione predetta escludere dalla gara le opere di quegli autori che godendo già di larga notorietà nel pubblico non abbiano a giudizio della Commissione bisogno di aiuti per essere rappresentate.

Art. 6.

Le imprese teatrali che avranno presentate opere prescelte dovranno, entro il 31 gennaio 1927, presentare al Ministero della pubblica istruzione il piano completo per l'esecuzione delle dette opere con l'indicazione della città, del teatro, della stagione lirica e con ogni altra indicazione che il Ministero riterrà necessaria per assicurare la degna rappresentazione delle opere stesse.

Art. 7.

Dell'opera prescelta ciascuna impresa si obbligherà a dare almeno tre rappresentazioni entro il primo semestre 1928, adempiendo per la rappresentazione a tutte le prescrizioni che il Ministero della pubblica istruzione riterrà di impartire preventivamente sentito il parere della Commissione di cui all'art. 4.

L'impresa che non adempia a quest'obbligo decadrà da ogni diritto e sarà in facoltà del Ministero della pubblica istruzione, udito il parere della Commissione di cui all'art. 4, di assegnare la sovvenzione ad altra impresa di fiducia dell'autore, la quale si offra di subentrare alla impresa inadempiente.

Art. 8.

L'ordine di pagamento sarà dato quando ogni impresa abbia adempiuto agli obblighi di questo bando.

Art. 9.

Un quinto di ciascun premio sarà versato all'autore dell'opera premiata a titolo di indennità di spese per la preparazione del materiale musicale, dopo che questo sarà stato consegnato all'impresa.

Roma, addì 10 luglio 1926.

Il Ministro: FEDELE.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.